



COMUNE DI ARAGONA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 160 DEL 12 luglio 2022

OGGETTO: Diniego ammissione alla massa passiva dell'istanza prot. 2136 del 07/02/2019 presentata dalla Sig.ra [REDACTED] C.F. [REDACTED] n.q. di legale rappresentante pro-tempore della O.N.V.G.I. elettivamente domiciliata c/o lo studio legale Avv. Nicolò Vignanello in Racalmuto Via L. Infantino, 4. - Fascicolo n. 34

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 10,30 e seguenti, si è riunita, la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Aragona, nelle persone dei Signori:


		Presente	Assente
Dott. Giuseppe IMBRO'	Presidente	X	
Dott.ssa Carmela Antonia CASTELLANA	Componente	X	
Dott. Francesco Saverio LIUNI	Componente	X	

Partecipa alla riunione il Dipendente comunale Istruttore Amministrativo Contabile Sig.ra Calogera Caramanno, quale Segretario verbalizzante a riscontro di quanto segnalato con nota n. 11331 del 12 maggio 2021 a firma del Vicesindaco pro-tempore.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

PREMESSO CHE :

- il Comune di Aragona, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/11/2018, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Aragona, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 7 dicembre 2018 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 07 dicembre 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Aragona eleggendo quale presidente il Dott. Giuseppe Imbrò, così come da delibera n. 1 del 07 dicembre 2018;
- questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 07 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva;
- in data 07/12/2018 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha diffuso l'avviso pubblico per la procedura di rilevazione della massa passiva dell'ente invitando chiunque ritenesse di averne diritto a presentare apposita istanza e, con ulteriore avviso pubblico, datato 01/02/2019 si è proceduto a prorogare di ulteriori trenta giorni la data di scadenza fissandola definitivamente al 06/03/2019;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2016;
- con delibera n. 6 del 06.05.2019 questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha proposto all'Amministrazione comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'art. 258 del TUEL;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 02/07/2019 sostituita e modificata con delibera di G.C. n. 79 del 07/08/2019 ha aderito alla proposta di procedura di liquidazione semplificata della massa passiva;



- con propria delibera n. 15 del 05/11/2019 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e disciplinato le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

VISTA

- l'istanza presentata dalla Sig.ra [REDACTED] C.F. [REDACTED] n.q. di legale rappresentante pro-tempore della O.N.V.G.I. elettivamente domiciliata c/o lo studio legale Avv. Nicolò Vignanello in Racalmuto Via L. Infantino, 4, acquisita al prot. generale n. 2136 del 07/02/2019, per il presunto credito vantato, con la quale ha chiesto alla CSL l'ammissione alla massa passiva per complessivi Euro 16.526,62 per "rimborso come da convenzione anno 2015 - 2016";

- la propria nota prot. n.2853 del 20/02/2019 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

DATO ATTO

- che in data 14.02.2022 con prot. gen.le n. 3600 il Responsabile del Servizio interessato ha prodotto l'attestazione (art. 254 c. 4 del TUEL) sul superiore debito;

- che a seguito di istruttoria si è pervenuti alla seguente determinazione di non ammissibilità alla massa passiva del presunto credito vantato;

CONSIDERATO:

- che la CSL, con pec in data 05/02/2022 (prot. n.4644), ha dato comunicazione, alla Sig.ra [REDACTED] n.q. di legale rappresentante pro-tempore della O.N.V.G.I. elettivamente domiciliata c/o lo studio legale Avv. Nicolò Vignanello, di preavviso di diniego (art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241) sull'istanza sopra citata, in quanto:

- come riportato dal Responsabile del 5[^] Settore con propria relazione prot.n.2757 del 02.02.2022, la richiesta fa riferimento alla fornitura di una prestazione servizi resi negli anni 2015 e 2016, in forza di una convenzione stipulata con il Comune di Aragona sottoscritta in data 8/02/2000 e registrata al n. 9091 di repertorio dell'ufficio contratti del Comune. L'art. 10 (durata della convenzione) della stessa chiaramente dispone che la convenzione viene "...stipulata per la durata di un anno ed è rinnovabile alla scadenza". Ne', d'altra parte, poteva avvenire diversamente considerato che "i contratti con la Pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta questo comporta che qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi è comunque inidonea a far assumere alla pubblica amministrazione impegni e concludere

contratti in forme diverse da quelle stabilite dalla legge e dai regolamenti..." Cass. 16.07.2019 n. 18939.

In più, per gli anni 2015 e 2016 oggetto della richiesta, non è stato prodotto, né rinvenuto in atti del settore competente, alcun documento giuridicamente vincolante (rinnovo o stipula nuova convenzione), che in qualche modo abbia sancito la permanenza e/o l'avvio di un rapporto di tipo contrattuale tra il Comune di Aragona e la O.N.V.G.I., né altro documento (fattura e/o documentazione probatoria), comprovante il credito vantato.

Inoltre agli atti del settore competente non risulta possibile verificare ed attestare l'effettiva fornitura di servizi al Comune da parte della O.N.V.G.I., a seguito di formali e legittime richieste di organi comunali.

- che il difensore della O.N.V.G.I ha presentato, nei termini previsti, osservazioni formulate in nome e per conto della sua assistita, pervenuta al protocollo generale in data 14/03/2022 al Prot. n.6543 ed incamerata dalla CSL al prot.50 del 16/03/2022;

RITENUTO

- che le controdeduzioni come sopra offerte non risultano condivisibili poiché meramente reiterative delle argomentazioni giuridiche e fattuali dedotte a supporto dell'istanza di ammissione alla massa passiva ex art. 254 TUEL presentata in precedenza;
- che le stesse argomentazioni sono già state valutate da questa Commissione e dal competente Ufficio (che con nota prot.16100 del 24.06.2022 ha confermato quanto già relazionato), come inidonee a consentire l'ammissione del credito dedotto la cui effettiva titolarità è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio a nulla dimostrando i documenti di spesa allegati nelle richiamate controdeduzioni;
- che in definitiva, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, anche in forza della documentazione prodotta dalla parte istante, nel caso di specie devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva come sopra formulata, atteso che l'asserito credito vantato non risulta certo, liquido ed esigibile, essendo fondato su generiche allegazioni della stessa parte istante rimaste prive di ogni riscontro probatorio minimamente idoneo a validarne forma e sostanza giuridica.

RILEVATO:

- che al fine di redigere il piano di estinzione della massa passiva, questa CSL deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili;



RITENUTO:

- pertanto, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra indicate;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1-Di non ammettere nella massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto per le motivazioni sopra esposte:

N° Fasc.	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO	IMPORTO LORDO RICHiesto	IMPORTO NON AMMESSO
34	Sig.ra [REDACTED] C.F. [REDACTED] 51C n.q. di legale rappresentante pro- tempore della O.N.V.G.I.	prot. CSL n.2136 del 07/02/2019	vedi contenuto motivato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto	€ 16.526,62	€ 16.526,62

2- Di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256 co. 7 del vigente TUEL;

3- Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

4- Di disporre la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, previo oscuramento dei dati personali, e la trasmissione:

Al Sindaco del Comune di Aragona;

Al Responsabile di P.O.n. 5 ;

Al Responsabile del Settore Economico – Finanziario;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17587/2022 del 14-07-2022
Allegato 10 - Copia Documento

Al Collegio dei revisori dei conti.

5- Di disporre la notifica all'interessata tramite pec a cura dell'Ufficio di supporto di questa Commissione;


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della deliberazione.

Si passa quindi alla trattazione del prossimo punto dell'O.D.G. della seduta odierna.


Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dai componenti e dal Segretario Generale.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione


Il Presidente Dott. Giuseppe Imbrò



Il Componente Dott.ssa Carmela Antonia Castellana




Il Componente Dott. Francesco Saverio Liuni



Il Segretario verbalizzante

Sig.ra Calogera Caramanno



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Aragona:
www.comune.aragona.ag.it albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____.

Aragona, li _____

Il Segretario Generale
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)

Il Responsabile della Pubblicazione
(Sig.ra Calogera Caramanno)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Aragona, li 12/07/2022

Il Segretario Verbalizzante
(Sig.ra Calogera Caramanno)

Calogera Caramanno